

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1972 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2019****che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2019) 8396]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri. Tali misure comprendono divieti di spedizione di partite di suini domestici e prodotti a base di carni di suini domestici provenienti da determinate zone. Le misure di protezione zoosanitarie stabilite da tale decisione di esecuzione si applicano parallelamente a quelle stabilite dalla direttiva 2001/89/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ e sono intese a contrastare la propagazione della peste suina classica, in particolare a livello dell'Unione.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/764/UE prevede anche deroghe al divieto di spedizione di suini vivi da determinate zone subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni.
- (3) Il periodo di applicazione delle misure stabilite dalla decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbe tenere conto dell'epidemiologia della peste suina classica nonché dell'efficacia delle misure di polizia sanitaria applicate dagli Stati membri elencati nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE con la normativa dell'Unione. Di conseguenza, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione e nei paesi terzi limitrofi e degli sforzi richiesti per lottare contro tale malattia evitando nel contempo di imporre inutili restrizioni agli scambi, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/764/UE.
- (4) Poiché, alla luce dell'attuale epidemia di peste suina classica, è importante che le misure contro tale malattia a livello dell'Unione abbiano una continuità, la proroga del periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbe tener conto del fatto che il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (5) Inoltre, in considerazione dell'efficacia delle misure generali applicate in Croazia in conformità alla direttiva 2001/89/CE, della sorveglianza e delle misure applicate, quali presentate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, tutte le zone della Croazia attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbero essere ora soppresse da tale allegato, vista la situazione epidemiologica favorevole della malattia in tale Stato membro.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. i 5).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/764/UE è così modificata:

all'articolo 10, la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «21 aprile 2021».

Articolo 2

Il punto 2 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE è soppresso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
